



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sez. Pers. Tecnico Amministrativo
Rip. Pers. T.A. Stato Giuridico
Trieste, 12/06/2000

Sez. AA. GG del Personale
Rip. Stipendi

Sez. AA. Finanziari
Rip. Ragioneria

Ai sigg. Presidi di Facoltà
Ai Sigg. Direttori di Dipartimento
Ai Sigg. Direttori Centri Servizi di facoltà
Ai Sigg. Direttori Centri Autonomi di spesa
Ai Sigg. Segretari di Dipartimento/Centri
Autonomi/servizi
LORO SEDI

OGGETTO: Estensione obbligo assicurativo INAIL di cui al d.leg.vo n.38 d.d.23/02/ 2000
ai collaboratori coordinati continuativi.-

Si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.38 d.d. 23/02/2000 è stato esteso l'obbligo d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche ai collaboratori coordinati continuativi.

In adempimento a tale obbligo l'Università degli Studi di Trieste ha aperto sei posizioni assicurative presso l'INAIL e sono le seguenti:

1. attività di docenza e di ricerca presso le Facoltà o Dipartimenti con uso di apparecchiature informatiche ed elettriche.-
2. attività di docenza e di ricerca presso Facoltà o Dipartimenti con laboratori chimici, medici e simili.-
3. attività di docenza e ricerca presso Facoltà o Dipartimenti con cantieri edili, geologici, siti di scavo archeologico e simili.-
4. attività di non docenza con uso di apparecchiature informatiche ed elettriche.-
5. attività di non docenza con laboratori chimici, medici e simili.-
6. attività di non docenza con cantieri edili, geologici, siti di scavo archeologico e simili.-

Si fa presente alle strutture in indirizzo che, ai fini delle denunce e relativo versamento del premio, il committente risulta essere l'Università degli Studi di Trieste, per cui esclusivamente nel caso di di contratti di collaborazione di non docenza, stipulati direttamente dalle SS.LL., 7 giorni prima dell'inizio della prestazione dovranno comunicare alla **Ripartizione Personale tecnico- amministrativo – Gestione stato giuridico** (tel. 676-3139) , che provvederà ai relativi adempimenti presso l'INAIL, quanto segue:

- a) in quale delle tipologie 4., 5., o 6. di cui sopra rientri l'attività dell'interessato;
- b) se trattasi di nuova tipologia di attività
- c) il nominativo e il codice fiscale del collaboratore
- d) la durata del contratto (data inizio e fine) ed il compenso lordo stabilito



Il termine della prestazione dovrà, comunque, essere comunicato il **giorno stesso** alla Ripartizione predetta, tramite fax al numero 676-7908.

Si fa presente che, in caso di omessa o errata comunicazione, è applicata una sanzione amministrativa pari a lire centomila per ciascun lavoratore.

In prima applicazione, nella attesa da parte dell'INAIL dell'invio di un certificato di assicurazione con l'indicazione delle percentuali da applicare alle singole tipologie di attività, segnalate dagli uffici competenti, questa amministrazione è dell'avviso di applicare la percentuale di rischio minima prevista e cioè quella del 5/1000 (utilizzo di apparecchiature elettriche ed informatiche).

Successivamente il versamento sarà effettuato, a regime, cumulativamente nel mese di febbraio dell'anno successivo, accantonando gli importi al momento della liquidazione dei singoli contratti.

Per i contratti con percentuale maggiore della ritenuta minima applicata, si provvederà a conguagliare nel caso di contratti non ancora conclusi, mentre per gli altri si provvederà a chiedere il conguaglio per la parte di loro competenza direttamente ai collaboratori.

Il premio assicurativo, ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e di due terzi a carico del committente è calcolato sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti secondo le modalità previste nella circolare esplicativa dell'INAIL n.32 d.d. 11/04/2000, che ad ogni buon fine si allega in copia.

L'importo, così determinato, costituisce la base imponibile su cui determinare il premio dovuto, ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico n. 1124/65 quale retribuzione minima e massima per la liquidazione delle rendite, allo stato pari, rispettivamente a L. 21.382.000 e a L. 39.709.000 annue. **L'importo del premio deve essere arrotondato alle 100 lire superiori.**

Il suddetto arrotondamento deve essere effettuato **sui singoli addendi che compongono l'importo complessivo del premio.**

Qui di seguito riportiamo a titolo di esempio il calcolo di premio assicurativo applicato a due contratti di collaborazione:

Es. 1) Premio INAIL applicato su 21.382.000

5/1000	106.910 arrot. 107.000
addizionale 1% su 106.910 (ex art. 181 Testo Unico n.1124/65)	1.069 arrot. 1.100

totale premio 108.100

Es. 2) contratto di collaborazione compenso di L. 11.000.000, dove il collaboratore ha dichiarato di non superare a titolo di compensi l'importo di Lire 40.000.000 ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non è superiore alla deduzione fiscale per esso prevista (attualmente L.1.800.000); si deve tener conto comunque della retribuzione minima prevista e cioè 21.382.000:



Lordo			11.000.000	
Rit. Acconto	20%	c.dip.	2.200.000	c.ente
Gestione separata INPS				
(13% sul 94% del compenso lordo applicazione riduzione forfetaria del 6% ex art. 51 delle 488/99 commi 3 e 4)				
			448.067	896.133
Premio INAIL			36.033	72.067
Irap				935.000
Netto da liquidare		L.	8.315.900	
Spesa c .ente		L.	12.903.200	

Es. 3) contratto di collaborazione L. 25.000.000 dove il collaboratore ha dichiarato di superare a titolo di compensi L.40.000.000 ma non L.100.000.000 ;si deve tener conto ai fini della determinazione dell'imponibile INAIL, della riduzione forfetaria del 5% di cui all'art. 50, comma 8 D.P.R. n. 917/86):

Lordo			25.000.000	
Rit. Acconto 20%		c.dip.	5.000.000	c.ente
Gestione separata INPS				
(13% sul 95% del compenso lordo)				
			1.029.167	2.058.333
Premio INAIL su 23.750.000				
(L.118.800 + add.1% L.1.200)				
			40.000	80.000
Irap				2.125.000
Netto da liquidare		L.	18.930.833	
Spesa c. ente		L.	29.263.333	

Si precisa inoltre che per i contratti a.a. 99/2000 si applica la percentuale del premio a decorrere dal 1/03/2000 per la durata del contratto e che per i contratti stipulati nell'anno 2000 e con prestazione conclusa negli anni precedenti l'assicurazione INAIL non rileva.

I collaboratori che emettono fattura per il principio di attrazione e cioè quando la prestazione non rientra nell'alveo della professione per cui hanno aperto la partita IVA, devono essere assicurati.

I collaboratori residenti all'estero, pagati con ritenuta d'acconto del 30%, devono essere comunque assicurati, visto che la prestazione è svolta in Italia.

I collaboratori ultrasessantacinquenni, pagati con ritenuta d'acconto del 20 %, devono essere comunque assicurati.

E' facoltà per il committente di tenere conto ai fini del calcolo della base imponibile dei redditi percepiti dal collaboratore presso altri committenti, questo perché il collaboratore per motivi di privacy potrebbe rifiutarsi di dichiararli.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Si ricorda inoltre che per le modalità di versamento del premio assicurativo, esse seguiranno quelle delle altre ritenute fiscali e previdenziali; ogni singolo dipartimento /centro autonomo di spesa dovrà pagare solo i netti, operando le trattenute previste, provvedendo al relativo versamento alla Sezione Affari Finanziari. Sarà cura di quest'ultima effettuare il versamento cumulativo dei premi a favore dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario si porgono distinti saluti

IL RETTORE

ALLEGATI 1

SEZIONE AA. GG. DEL PERSONALE
Il Capo Ripartizione Stipendi
Nadia BANI TRAVICIC

SEZIONE PERSONALE TECNICO AMM. 570
Il Capo Ripartizione
personale TA - Gestione stato giuridico
Giovanna COAFCIO

IL CAPO SEZIONE
AFFARI FINANZIARI
ELISA CASAGIANDE